

Aree diverse dalle strade

Per le Sezioni Unite della Cassazione, l'articolo 122 del Codice delle assicurazioni deve essere interpretato in modo conforme al diritto Ue: per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale

Le azioni

L'articolo 122 è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal Codice delle assicurazioni: contro l'assicuratore del responsabile; contro l'assicuratore del danneggiato; nei confronti dell'Uci; contro l'impresa designata per conto del Fondo di garanzia; contro il commissario liquidatore dell'impresa

Sinistri su area privata, ammesse tutte le azioni per i risarcimenti

Circolazione

Va equiparato alla via ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato

Antonio Serpetti di Querciera

Il sinistro auto avvenuto su area privata può essere risarcito utilizzando tutte le azioni previste dal Codice delle assicurazioni: sono consentite anche le domande risarcitorie rivolte alla compagnia del responsabile, a quella del danneggiato, al Fondo di garanzia per le vittime della strada e all'Uci. Rientra, infatti, nel concetto di circolazione ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato, secondo la sua funzione abituale. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l'ordinanza 8244 del 27 marzo 2024, ha spiegato che il danno conseguente a incidente automobili-

stico va sempre risarcito dall'assicurazione Rca, anche qualora il sinistro si sia verificato in un'area privata, perché l'articolo 122 del Codice delle assicurazioni va interpretato nel senso di equiparare alla strada qualsiasi area in cui il veicolo possa essere utilizzato.

La Cassazione ha così censurato la decisione della Corte d'appello, che aveva accolto l'impugnazione dell'assicurazione, condannata in primo grado a risarcire la società proprietaria dell'automezzo per un sinistro avvenuto sul piazzale dello stabilimento dove l'autocarro era stato danneggiato dal veicolo condotto da un terzo. I giudici d'appello avevano ritenuto che la società non avrebbe potuto promuovere l'azione di risarcimento diretto in base all'articolo 149 del Codice delle assicurazioni, perché l'area su cui era avvenuto il sinistro non sarebbe stata equiparabile alla strada pubblica.

Ma, per la Cassazione, la circostanza che lo scontro sia avvenuto su area adibita dall'impresa al carico

scarico dei materiali non esclude l'esperibilità dell'azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, perché l'articolo 122 deve essere interpretato in modo conforme al diritto comunitario. Questa disposizione è norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal Codice delle assicurazioni: quella diretta contro l'assicuratore del responsabile (articolo 144); l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiato (articolo 149); l'azione nei confronti dell'Uci (articolo 126); l'azione contro l'impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada (articolo 283); l'azione contro il commissario liquidatore dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa che sia stato autorizzato a liquidare i sinistri (articolo 294).

L'azione diretta contro la propria assicurazione, peraltro, non è contrattuale, in quanto la polizza costituisce il mero presupposto, ma non la fonte del diritto fatto valere, atteso che l'azione contro la propria assicurazione è la medesima prevista dall'articolo 144 del Codice delle assicurazioni contro la compagnia del responsabile, alla quale la legge si limita ad assegnare un diverso debitore.

L'unico limite alla copertura assicurativa è dato dall'uso anomalo del veicolo. Occorre poi segnalare che il decreto legislativo 184/2023, recependo la direttiva Ue 2021/2118, ha sancito l'obbligo di assicurare anche i mezzi aziendali che si trovino in aree private. Il nuovo perimetro normativo dell'obbligo assicurativo – che comprende il rischio statico anche nelle aree private e che era stato riconosciuto dalla Corte Ue e dalla Cassazione italiana già prima della direttiva 2021/2118 – incontra alcune deroghe, consentendo di sospendere la polizza ed escludendo la necessità di assicurare i veicoli che siano inidonei a essere utilizzati come mezzi di trasporto. Non si esclude che queste novità possano determinare difficoltà interpretative tali da richiedere in futuro ulteriori precisazioni da parte della Cassazione.